

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 48.

Modifica della legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 « Norme di contabilità delle Unità Sanitarie Locali in attuazione dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 58 della legge regionale del 20 marzo 1980, n. 18, è così sostituito:

« Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, non possono porsi termini di pagamento superiori a 90 giorni dalla data della fattura ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 maggio 1980

p. IL PRESIDENTE:
Cortese